

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "PER COMO PULITA"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

È costituita in Como l'Associazione di volontariato denominata "Per Como Pulita".

L'Associazione, codice fiscale 95114310139 è apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 1/2008, del Decreto Legislativo 460/1997.

La qualificazione di "Associazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Como.

L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3 Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale persegue i seguenti scopi

a) il recupero e la valorizzazione di quei manufatti e ambienti naturali e urbani che meritano di essere sottratti all'abbandono e all'incuria per salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico e promuovere il decoro urbano

b) la sensibilizzazione dei cittadini sulla bellezza di vivere in un ambiente più pulito e più verde anche attraverso il diretto coinvolgimento delle persone nelle attività di volontariato;

A tal fine l'Associazione attraverso i suoi volontari effettuerà la pulizia e la manutenzione degli spazi verdi e dell'ambiente urbano (contrastando in particolare il fenomeno del graffitismo), organizzerà giornate di "azioni concrete" coinvolgendo la cittadinanza attiva e giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della L. 266/1991.

L'Associazione potrà organizzare corsi di formazione, anche internazionali, e scambi culturali;

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità quali attività commerciali, di prestazione di servizi, e attività produttive.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'Associazione

Art. 4 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale; dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da beni mobili ed immobili.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi degli aderenti e dei privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali, di servizi e produttive.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.
Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, pur non diventando soci, vogliono ad essa contribuire.

Art. 5 Il Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto.

TITOLO III – ADERENTI

Art. 6 Soci

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

-soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

-soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative

-soci sostenitori: coloro che pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.

Art. 7 Adesione

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale a titolo gratuito. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 8 Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio non in regola con il versamento della quota associativa viene dichiarato escluso.

Può essere altresì escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può far ricorso entro 30 giorni alla prima Assemblea dei soci con diritto al contraddittorio.

TITOLO IV - ORGANI DELL'Associazione

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti (se nominato). Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea ordinaria approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, delibera sugli atti di gestione della Associazione di sua competenza, esamina e delibera su ogni questione sottoposta ad essa dal Consiglio Direttivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3/10 degli aderenti, mediante comunicazione affissa nelle sedi dell' Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie e quelle straordinarie sono validamente costituite stante la metà più 1 degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente o da un consigliere eletto per questo incarico. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 11 Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; propone eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art. 12 Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della legge, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci..

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato previa convocazione dell'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti in prima convocazione. In seconda convocazione con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative sentite l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 1/2008 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

Il presente Statuto, composto di quattro pagine è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 26 marzo 2013

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Como, 26 marzo 2013